REGOLAMENTO (UE) N. 1204/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (¹), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione (2) ha fissato alcune scadenze per l'attuazione delle misure nell'ambito dei piani di ristrutturazione e dei programmi di diversificazione nazionali. Nel frattempo è emersa con chiarezza la necessità di definire un nuovo calendario per il regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero onde tenere conto delle conseguenze della crisi finanziaria mondiale sulle economie di alcuni Stati membri e dei rilevanti e improvvisi cambiamenti subiti dai programmi di ristrutturazione nazionali iniziati nel 2008 e tuttora in corso.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli importi eventualmente rimasti nel fondo di ristrutturazione temporaneo dopo il finanziamento delle misure sono trasferiti al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Per garantire una sana gestione finanziaria e di bilancio dei fondi rimanenti, è opportuno posticipare le vigenti scadenze che determinano l'ammissibilità dei pagamenti versati nell'ambito del fondo di ristrutturazione per le imprese interessate che aggiornano il proprio piano di ristrutturazione.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 968/2006.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 968/2006 è così modificato:

- (1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
- (2) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo
 - «In deroga al primo comma, lettera b), su richiesta motivata dell'impresa di cui trattasi, gli Stati membri possono prorogare, non oltre il 30 settembre 2011, il termine fissato alla medesima lettera. In tal caso, l'impresa presenta un piano di ristrutturazione modificato a norma dell'articolo 11.»;
- 2) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Le misure e gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2011.»:
- 3) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Il primo pagamento è effettuato nel settembre 2007. L'aiuto alla diversificazione, l'aiuto supplementare alla diversificazione e l'aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati entro e non oltre il 30 settembre 2012.»;
- 4) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2012.»;
- 5) all'articolo 24, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - «Entro il 30 giugno 2012, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione finale che confronta le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute con quelli previsti nei piani di ristrutturazione, nei programmi di ristrutturazione nazionali e nei piani aziendali, giustificando eventuali discrepanze.»;
- 6) al capo V è aggiunto il seguente articolo 22 ter:

«Articolo 22 ter

Ammissibilità dei pagamenti

Sono ammissibili al finanziamento comunitario solo le spese pagate dallo Stato membro al beneficiario entro e non oltre il 30 settembre 2012.».

